

OGGETTO

6063

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emirom)
Giunta (AOO EMR)
PG/2018/0065T12 del 31/01/2018 11:10:19

Oggetto: Relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 recante *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*

IL RESPONSABILE

[13 dicembre 2017]

La presente *Relazione amministrativa intermedia* intende dare conto, ai sensi dell'art. 74 della legge regionale n. 13, del grado di attuazione della stessa legge regionale alla data del 15 dicembre 2017.

Sommario

Oggetto: Relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 recante *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*..... 1

1. Premessa di contesto: la legge regionale n. 13 del 2015 è una riforma organica del governo territoriale ispirata ai principi di integrazione e cooperazione interistituzionale 3

1.1. Struttura e contenuti salienti del provvedimento legislativo. Individuazione del ruolo dei diversi soggetti istituzionali, riordino delle funzioni amministrative per settori organici, previsione del sistema delle Agenzie quali centri di competenza interistituzionale, gestione della fase transitoria e istituzione delle Unità tecniche di missione, modifiche legislative direttamente efficaci..... 4

1.2. Il nuovo modello di governance istituzionale delineato dalla legge regionale n. 13 del 2015 con riferimento alla realizzazione delle cc.dd. aree vaste funzionali..... 5

1.3. Le sperimentazioni di area vasta 7

1.4. L'intesa generale quadro con la Città metropolitana..... 8

2. Principali attività svolte dalla Conferenza inter-istituzionale per l'integrazione territoriale prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 13..... 10

3. L'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015. Mobilità del personale, gestione dei beni e delle risorse strumentali. Coperture e trasferimenti finanziari. Gestione transitoria e decorrenza delle funzioni
11

3.1. I principali atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 13

3.1.1. Le Unità tecniche di missione 14

3.1.2. Le determinazioni sul personale 14



3.1.3. Il tema delle funzioni di vigilanza esercitate dai corpi di polizia provinciale 15

3.2. I provvedimenti legislativi adottati in attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 dalla sua entrata in vigore 20

1. Premessa di contesto: la legge regionale n. 13 del 2015 è una riforma organica del governo territoriale ispirata ai principi di integrazione e cooperazione interistituzionale

Come è noto, con l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) si sono aperti scenari di riforma istituzionale di particolare rilevanza e complessità per l'ordinamento regionale e locale, atteso che la nuova configurazione delle province e l'istituzione delle città metropolitane hanno inciso in misura radicale sulla *governance* complessiva dei sistemi di governo regionali e locali. Sulle prospettive di riforma delineate dalla legge n. 56 del 2014 hanno poi agito pesantemente le drastiche misure finanziarie contenute nelle leggi di stabilità e di bilancio, a partire dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015).

A seguito dell'approvazione della legge n. 56 del 2014 (cd. legge Delrio), la Regione Emilia-Romagna ha partecipato attivamente alle iniziative intraprese a livello nazionale, comprese quelle che hanno portato, nel settembre 2014, all'“*Accordo tra il Governo e le Regioni per l'individuazione delle funzioni oggetto di riordino*” ed al raggiungimento dell'“*Intesa sul D.P.C.M. per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire dalle province agli enti subentranti*”.

Con la neo-istituita Città metropolitana di Bologna, le Province, ANCI ed UPI, la Regione ha poi avviato il percorso attuativo della legge n. 56 del 2014, improntando le relazioni inter-istituzionali alla condivisione e all'analisi congiunta delle problematiche, nella convinzione che un processo di riordino istituzionale tanto rilevante non potesse condurre ad esiti positivi se non fondato su una forte condivisione territoriale. In questa logica, le istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna, il 22 maggio 2015, sottoscrivevano il cd. *Patto tra Regione e sistema delle autonomie* per la riforma del sistema regionale e locale e per il riordino delle funzioni amministrative, attestando il buon esito del percorso di condivisione sui capisaldi della riforma: il ruolo delle Province/“aree vaste”, quello della Città metropolitana di Bologna e quello della Regione stessa.

Tale condivisione ha caratterizzato sia la fase di approvazione della l.r. n. 13, sia la successiva fase di attuazione e di gestione del complesso regime transitorio connesso al riordino delle funzioni e al trasferimento del personale e dei beni provinciali, attraverso il lavoro politico e istituzionale svolto dalla Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale e quello tecnico amministrativo svolto dalle unità tecniche di missione, sedi previste rispettivamente dall'art. 10 e dagli articoli 12 e 70, 71 e 72 della legge.

Pur in un contesto estremamente precario, infatti, la legge regionale 13 ha sposato una prospettiva strategica di riordino istituzionale, scegliendo, tra un impianto legislativo di mero adeguamento alle innovazioni ordinamentali apportate dalla legge n. 56 del 2014 e un modello utile alla definizione di una rinnovata ed efficace *governance* territoriale, questa seconda strada.

Il legislatore regionale ha tentato di coniugare l'esigenza del riordino delle funzioni provinciali, indispensabile per dare attuazione alla legge n. 56, con la necessità di costruire un modello di *governance* territoriale che, partendo dalle innovazioni apportate dalla legge statale, potesse non solo affrontare le complessità della fase transitoria dovuta al trasferimento delle competenze e del relativo personale verso la Regione e verso i Comuni e le Unioni, ma anche porre le premesse per un ulteriore sviluppo del sistema territoriale complessivamente inteso.

In questa prospettiva, si è partiti dalla definizione strategica del nuovo ruolo istituzionale che dovranno avere Regione, Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni, in una cornice ispirata al principio di massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali. L'impostazione strategica che caratterizza il provvedimento si fonda, inoltre, come accennato sopra, sulla previsione di più

incisive sedi di concertazione interistituzionale (la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale) e di integrazione amministrativa e funzionale (i centri di competenza interistituzionale e le unità tecniche di missione), sedi e modelli che hanno accompagnato e accompagnano tuttora la realizzazione degli obiettivi sia di breve che di lungo periodo perseguiti dalla legge.

1.1. **Struttura e contenuti salienti del provvedimento legislativo. Individuazione del ruolo dei diversi soggetti istituzionali, riordino delle funzioni amministrative per settori organici, previsione del sistema delle Agenzie quali centri di competenza interistituzionale, gestione della fase transitoria e istituzione delle Unità tecniche di missione, modifiche legislative direttamente efficaci**

Una volta poste le premesse per l'individuazione del "nuovo modello territoriale", attraverso la definizione del ruolo istituzionale di tutti i livelli del governo territoriale e dei nuovi strumenti di *governance* (Titolo I), la legge regionale 13 ha individuato le funzioni amministrative da allocare su ciascun livello amministrativo con riferimento ai settori organici indicati nel Titolo II (e segnatamente i settori dell'Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, dei Trasporti e viabilità, dell'Agricoltura, caccia e pesca, delle Attività produttive, commercio e turismo, dell'Istruzione e formazione professionale, del Lavoro, cultura, sport e giovani, della Sanità e delle politiche sociali).

Per ciascun settore, in buona sostanza, oltre all'indicazione delle funzioni riordinate, sono stati individuati i principi per orientare i successivi adeguamenti legislativi regionali.

Nell'individuare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali, la legge si è altresì posta l'obiettivo della semplificazione e della razionalizzazione delle modalità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

A tal fine, ha previsto un'importante innovazione di tipo organizzativo finalizzata ad assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità ed in particolare in materia di ambiente, energia, sicurezza territoriale e protezione civile e in materia di lavoro. La legge 13, infatti, ha previsto al riguardo modelli organizzativi nella forma di "Agenzie". Si tratta, in particolare:

- dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'art. 16;
- dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'art. 19;
- dell'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'art. 52.

Le Agenzie rappresentano "*centri di competenza inter-istituzionali*" (art. 11), ossia sedi amministrative inter-istituzionali dedicate all'esercizio condiviso tra livelli di governo di alcune funzioni particolarmente complesse (come quelle in materia ambientale). La scelta di tale modello organizzativo, sperimentato nei sistemi amministrativi anglosassoni a partire dagli anni '70 e in Italia dagli anni '90, consente di perseguire sia obiettivi di uniformità e coerenza nell'esercizio delle funzioni regionali, sia esigenze di adeguatezza operativa rispetto ai territori e agli interessi tutelati, in un'ottica di razionalizzazione generale del sistema organizzativo regionale.

Il provvedimento si preoccupa altresì di gestire la fase transitoria e di dettare quelle disposizioni di modifica della vigente legislazione nei settori particolarmente interessati dal riordino delle funzioni provinciali derivante dall'entrata in vigore della legge 56.

Per la gestione della fase transitoria, in particolare, la l.r. n. 13 ha previsto specifiche disposizioni volte a regolare le procedure di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni, valorizzando, anche in questo caso, il metodo della collaborazione interistituzionale, garantita



ulteriormente attraverso il coinvolgimento e il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. L'obiettivo perseguito quello di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane, in coerenza con il nuovo ruolo istituzionale assegnato dal Titolo I della legge ai diversi livelli di governo, e perseguendo a tal fine la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti anche nel nuovo contesto organizzativo.

Poiché l'attuazione stessa del processo di riordino, ma soprattutto la gestione transitoria, richiedevano sin da subito una forte integrazione tra tutti i livelli amministrativi coinvolti, la legge ha istituito apposite "unità tecniche di missione". Si tratta di veri e propri gruppi di lavoro intersettoriali e interistituzionali, con una composizione che riflette il principio di integrazione e prevede la partecipazione di dirigenti e funzionari, della Regione, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati in base allo specifico settore di competenza. È attraverso le Unità tecniche di missione che, nella fase di passaggio dal precedente al nuovo assetto delle competenze amministrative, la Regione ha assicurato un presidio costante di tutte le problematiche giuridiche, amministrative ed organizzative inevitabilmente connesse ad un processo di riallocazione funzionale così rilevante.

Per rispondere adeguatamente all'inefettibile esigenza di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino, alle Unità tecniche è stato affidato il compito, in base alle disposizioni di cui agli articoli 70, 71 e 72, di svolgere una completa ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse al riordino.

Infine, la legge 13, avuto riguardo all'esigenza di rendere immediatamente coerente la legislazione regionale al nuovo assetto, che per alcuni ambiti non poteva contare in un differimento, ha previsto una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, ivi incluse tutte le connesse abrogazioni.

1.2. Il nuovo modello di *governance* istituzionale delineato dalla legge regionale n. 13 del 2015 con riferimento alla realizzazione delle cc.dd. aree vaste funzionali

La vera grande novità della l.r. n. 13 del 2015, ma anche una delle caratteristiche principali del nuovo modello di *governance* istituzionale, è data dalla previsione che siano realizzate cc.dd. "aree vaste interprovinciali di natura funzionale".

Nel delineare il futuro modello di *governance* istituzionale fondato sulla realizzazione di aree vaste funzionali, quale espressione di un processo volontaristico teso all'aggregazione di funzioni e servizi che le province rendono in forma unitaria alla collettività, il legislatore della legge 13 ha sposato una logica del tutto innovativa rispetto a quella che tradizionalmente connota la teoria amministrativa.

In questa nuova logica, la legge ha posto le premesse per una riforma del proprio sistema territoriale, che concentra l'attenzione non sulle regole tipiche dell'ente che esercita il proprio potere amministrativo nell'ambito di un confine fisico ben delineato, bensì sulla valorizzazione delle vocazioni proprie dei territori, sulle sinergie che essi possono esprimere nei diversi ambiti della vita sociale (da quello economico produttivo a quello trasportistico, da quello sanitario e sociale a quello culturale, ecc.), e sul riconoscimento formale delle relazioni reticolari esistenti al loro interno.

A tale scopo, la legge 13 ha previsto meccanismi atti a promuovere la realizzazione di un modello di esercizio delle funzioni di natura strategica e amministrativa attraverso l'aggregazione delle stesse in aree vaste di natura funzionale, espressione della volontà delle singole province di addivenire a tali aggregazioni, rispetto a compiti e funzioni di cui sono titolari a legislazione vigente.

La legge parla infatti di funzioni che le province "possono" esercitare in forma associata, previa convenzione tra loro e in ambiti di area vasta adeguati. È evidente come il legislatore regionale abbia

voluto privilegiare l'elemento volontaristico e solidaristico del processo di aggregazione provinciale in aree vaste funzionali.

Le aree vaste della l.r. n. 13, dunque, sono cosa ben diversa da ciò che porterebbe a realizzare una fusione tra province, soluzione che resta tuttavia possibile con le forme previste dall'art. 133, comma 1, della Costituzione.

Nella logica della legge 13, di questo processo aggregativo funzionale, che prende le mosse dai territori e dai singoli enti, si fa garante la Regione, in qualità di baricentro dell'intero sistema territoriale, cui partecipano non solo gli enti intermedi (le province), ma anche i comuni, le loro Unioni e infine, per effetto della legge 56, anche la Città metropolitana.

In tale ruolo, la Regione promuove e coordina le iniziative provenienti dai territori provinciali e dalle istituzioni medesime nell'ottica di assicurare al sistema la necessaria coerenza e unitarietà.

Il compito della Regione è infatti principalmente quello di coadiuvare le province nella realizzazione, in prima battuta, di progetti di sperimentazione di area vasta previsti dall'art. 6, comma 4, quali atti di impulso di un processo che può portare, in ultima istanza, anche a definire nuovi ambiti di esercizio delle funzioni amministrative di cui le stesse province sono titolari.

Le sperimentazioni, di iniziativa degli enti provinciali, sono infatti prodromiche alla futura ed eventuale definizione, da parte della Regione, di nuovi "ambiti adeguati di esercizio delle funzioni in area vasta". Anche in questo caso, la definizione degli ambiti non è un atto unilaterale, bensì l'esito del processo aggregativo, di condivisione e progettazione che promana dai territori, garantito anche dalla condivisione delle scelte strategiche nella *Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale (v. par. 2)*, sede prevista, come si è detto, proprio per assicurare quell'unitarietà e quella coerenza che un sistema amministrativo pluri-strutturato richiede.

Nell'ottica, quindi, di valorizzare le vocazioni territoriali, la legge 13 ha puntato tutto sull'associazionismo funzionale tra province, superando appunto la logica della dimensione del confine fisico territoriale, e, in prospettiva, anche di quello amministrativo.

Tale innovativo modello di articolazione amministrativa-istituzionale ambisce ad essere una nuova declinazione dei principi di differenziazione e adeguatezza, che dovrà tuttavia fare i conti con altri fattori ed elementi, non ultimo con la questione finanziaria che sta di fatto erodendo la capacità degli enti provinciali di esercitare adeguatamente i compiti loro attribuiti.

Nel quadro appena descritto, un elemento va oggi ulteriormente considerato, anche rispetto al grado di attuazione della legge regionale.

La l.r. n. 13, come la stessa legge Delrio, sono nate già in un contesto di estrema precarietà istituzionale e finanziaria, ma anche in una fase di un forte transitorietà, dovuta al percorso di revisione costituzionale in corso all'epoca dell'entrata in vigore dei due provvedimenti. Come noto, con il *referendum* del 4 dicembre 2016, il progetto di revisione non ha trovato conferma nel voto.

Occorre ricordare che con la legge 56, invero, il legislatore nazionale ha inteso anticipare, con fonte ordinaria, l'effetto che solo una revisione costituzionale poteva garantire.

Com'è noto, la legge di revisione costituzionale da ultimo sottoposta a *referendum* confermativo, tra le altre innovazioni, espungeva l'ente provincia dal novero degli enti obbligatori. Il voto popolare ha tuttavia confermato il pre-esistente assetto istituzionale, mantenendo conseguentemente la previsione delle Province quali enti obbligatori, costitutivi della Repubblica al pari di Stato, Regioni, Comuni e Città metropolitane ai sensi dell'art. 114 Cost.

In questa logica, dopo il voto referendario, si è dibattuto in ordine alla portata della locuzione, con-

tenuta nell'articolo 1, comma 51, della legge 56, "in attesa della riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione", non di rado tentando di qualificare il predetto provvedimento legislativo come "normativa ponte".

Tale lettura, tuttavia, non ha trovato per ora alcuna conferma e pertanto alla legge 56 occorre dare oggi un significato diverso, utile e coerente con l'immutato quadro costituzionale.

In primo luogo, non è in discussione il carattere obbligatorio dell'ente provincia, ma al contempo non può invertirsi un processo di riordino delle competenze provinciali al quale hanno concorso anche i legislatori regionali. Pertanto, seppur con organi di governo eletti indirettamente, le province/aree vaste mantengono la conformazione che la legge Delrio e le successive legislazioni regionali hanno dato loro.

Peraltro, già prima del referendum era ragionevole dubitare del fatto che la riforma costituzionale avrebbe avuto l'effetto automatico di sopprimere *sic et simpliciter* le province. La loro eliminazione dal testo costituzionale, quindi, non implicava direttamente anche la loro automatica cessazione come enti di secondo grado. A maggior ragione non è ragionevole pensarlo adesso. La provincia, come configurata dalla legislazione vigente, e, quindi, ente esponenziale dei comuni ricompresi nella medesima circoscrizione, è dunque soggetto capace di sopravvivere anche se il presupposto principale che ne giustificava la trasformazione in ente di secondo grado non si è realizzato. Pertanto, essa presenta ancora tutte le caratteristiche per restare in vita come "area vasta di secondo grado" (atteso che è la stessa legge 56 a qualificarla tale).

Queste sintetiche considerazioni sono utili a sottolineare che anche la legge 13 resta pienamente valida, pur nel confermato quadro costituzionale, e con essa il modello di governo territoriale che ha prefigurato. Del resto, analoghe considerazioni si sarebbero svolte anche ove la riforma costituzionale si fosse realizzata. Il disegno di legge costituzionale, infatti, con la previsione finale contenuta nell'art. 40, comma 4, contemplava la sopravvivenza degli enti di area vasta e apriva la strada ad una differenziazione degli stessi ad opera dei legislatori regionali. A questi ultimi era riservato uno spazio legislativo in ordine alla disciplina delle funzioni degli enti di area vasta, seppur nell'ambito dei "profili ordinamentali generali" fissati con legge dello Stato.

Il mantenimento in vita delle province quali enti obbligatori, dunque, ha reso ancora più dirimente trovare soluzioni, non solo di natura finanziaria, che risultino adeguate a garantire lo svolgimento, innanzitutto, delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla legge Delrio, ma anche di quelle che le legislazioni regionali hanno in qualche misura loro confermato o riassegnato.

Il tema di quali soluzioni dare al rilancio del sistema provinciale a garanzia dell'adempimento all'esercizio di funzioni essenziali per il buon funzionamento dell'intero sistema amministrativo resta pertanto cruciale.

L'aggregazione funzionale in aree vaste può rappresentare una modalità per dare soluzione alle problematiche che le amministrazioni provinciali devono fronteggiare, nella prospettiva di riprendere una gestione ordinata dei servizi e dei compiti amministrativi e istituzionali che gli sono propri, atteso che una efficace associazione funzionale potrebbe produrre un rilevante efficientamento delle spese e dei costi delle singole amministrazioni. Questo ancor prima di porsi nella logica, che andrebbe adeguatamente ponderata sotto diversi profili, di realizzare un mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1.3. Le sperimentazioni di area vasta

In questi due anni di attuazione della legge 13, nonostante le problematiche di contesto sopra esposte, vi sono state forti spinte all'aggregazione inter-funzionale. Da questo punto di vista trova positivo

riscontro la prospettiva ideata dalla legge 13 di realizzare aree vaste interprovinciali, a cui si dovrà associare, sia pure ed eventualmente nel medio-lungo termine, una riflessione puntuale sulla ridefinizione dei confini dei livelli intermedi di governo.

Il quadro è in costante evoluzione, tenuto conto sia dell'innestarsi nel preesistente assetto istituzionale di un nuovo soggetto, qual è la Città metropolitana, sia dell'esistenza di realtà territoriali fortemente coese, come sono le tre province romagnole, che hanno dato luogo già da tempo a forti integrazioni funzionali in vari settori, dalla sanità ai servizi pubblici, solo per citarne alcune.

E' necessario notare come dal dibattito politico-istituzionale svolto in seno alla Conferenza interistituzionale, che sta coinvolgendo l'intero sistema delle Autonomie Locali, abbiano preso corpo, in attuazione della l.r. n. 13, specifiche convenzioni per l'avvio di sperimentazioni di gestione associata di funzioni in ambito sovra-provinciale.

Si tratta, nello specifico, delle convenzioni per l'avvio di collaborazioni strategiche e strutturate stipulate, tra il 2015 e il 2017, dalle Province di:

- Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- Modena, Ferrara e la Città metropolitana di Bologna;
- Parma e Piacenza (che lascia aperta l'adesione della Provincia di Reggio Emilia).

Ciascuna convenzione è stata formalizzata con delibera conforme approvata da ciascun consiglio provinciale.

Quanto agli oggetti delle convenzioni, essi spaziano dalle funzioni in materia di uso e governo del territorio a quelle in materia turistica, di sviluppo economico e territoriale, dalla gestione del servizio idrico e dei servizi di trasporto pubblico alla gestione dei servizi socio-sanitari.

Per un quadro esaustivo dei contenuti puntuali delle convenzioni, per ragioni di spazio, si rinvia agli atti formali.

1.4. L'intesa generale quadro con la Città metropolitana

La legge 13, in coerenza alla previsione dello sviluppo di un modello nuovo di *governance* istituzionale incentrato sulla valorizzazione delle aree vaste interprovinciali di natura funzionale, si pone l'obiettivo di dare corso a quanto già fissato nella legge 56 in ordine alla valorizzazione delle aree vaste metropolitane, rimarcando il ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna rispetto agli altri soggetti istituzionali e attribuendo ad essa una funzione strategica e di *hub* del sistema territoriale complessivamente inteso.

La legge Delrio assegna alle Città metropolitane un ruolo politico- istituzionale "differenziato" rispetto a quello riconosciuto alle aree vaste provinciali, qualificandole espressamente come enti con finalità generali. Tale esplicitazione risentiva della circostanza che il legislatore della legge 56 operava nelle more dell'approvazione di una riforma costituzionale in base alla quale, a differenza che per le province, le città metropolitane mantenevano la connotazione di enti necessari e costitutivi della Repubblica ex art. 114, Cost. Al contempo, la legge Delrio garantiva e garantisce alle regioni ampi spazi nella definizione delle *ulteriori funzioni* dell'ente metropolitano.

Partendo da queste considerazioni, nell'occuparsi della Città metropolitana di Bologna, la l.r. n. 13 ha privilegiato l'approccio progressivo alla definizione del "ruolo differenziato" dell'ente metropolitano bolognese. Il quadro definitivo del nuovo assetto, infatti, si avrà solo a conclusione di un percorso di adeguamento normativo, già avviato, che sta alla base dei principi, sanciti dalla legge 13, di





integrazione, unitarietà e condivisione delle politiche istituzionali sul territorio.

Per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici, coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, una volta ricomposto il quadro delle funzioni spettanti ambito per ambito (Titolo II, l.r. n. 13) alla Città metropolitana, la legge regionale ha altresì previsto la sottoscrizione tra la Regione e la stessa Città metropolitana di Bologna, sentite le province, di un'intesa generale, cui far seguire successivi atti di intesa, specificativi delle ulteriori funzioni attribuite dalla legislazione regionale all'ente metropolitano.

Pertanto, in attuazione dell'art. 5, comma 2, della l.r. 13, il 13 gennaio 2016, il Presidente della Regione e il Sindaco metropolitano hanno siglato l'Intesa generale quadro ivi prevista.

L'Intesa valorizza ed ha ad oggetto, prioritariamente, le vocazioni proprie del nuovo soggetto istituzionale negli ambiti che maggiormente lo caratterizzeranno:

- a) Per la Pianificazione territoriale e urbanistica, a seguito della revisione della l.r. n. 20/2000 in materia di governo del territorio, si prevede di realizzare e disciplinare un unico piano territoriale metropolitano che, in conformità alle disposizioni del Piano Territoriale Regionale, coniughi la pianificazione strategica con i contenuti strutturali della pianificazione urbanistica, allo scopo di semplificare i processi di pianificazione;
- b) Per la Mobilità, trasporti e infrastrutture strategiche metropolitane si prevede di completare e gestire il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM), sottosistema pienamente e strutturalmente integrato nell'ambito del Servizio Ferroviario Regionale, oltre che gli interventi negli aeroporti e negli interporti di rilievo nazionale ed internazionale;
- c) Per lo Sviluppo economico e sociale si prevede di definire modalità innovative per la gestione delle funzioni settoriali di sostegno e valorizzazione dell'industria, del commercio, del turismo, dell'agricoltura, della cultura e del welfare, anche a favore dell'intero sistema economico regionale, sulla base degli obiettivi e dei principi del Piano strategico metropolitano, del "Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale", e in coerenza alla futura e nuova legislazione regionale nei settori più interessati (attrattività, disciplina semplificata degli insediamenti produttivi e dell'attività d'impresa);
- d) Azioni specifiche si prevedono per favorire l'Informatizzazione e la digitalizzazione in un'ottica di semplificazione delle relazioni con cittadini e imprese, in coerenza con le politiche e gli indirizzi programmatici della Regione;
- e) Azioni specifiche si prevedono infine nel settore del Welfare, della *governance* sociale e sanitaria, nell'ottica di realizzare l'unificazione delle conferenze e l'integrazione della rete clinica metropolitana al fine di addivenire ad un'unica conferenza sociale e sanitaria metropolitana quale strumento per la *governance* delle politiche sociali, sanitarie e socio sanitarie in ambito metropolitano; al tempo stesso, si prevedono azioni volte a perseguire la massima integrazione degli insediamenti ospedalieri presenti nel territorio metropolitano per realizzare un'unica rete clinica metropolitana.

Successivamente, in coerenza alla l.r. 13, due sono stati gli accordi specifici adottati in attuazione dell'Intesa generale sopra descritta.

Si tratta, in particolare:

- dell'Accordo attuativo fra la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna in materia di agricoltura e di agroalimentare, attuativo dell'art. 8 dell'Intesa Generale Quadro stipulata ai sensi della L.R. 13/2015 (11 gennaio 2017);

- dell'Accordo attuativo fra Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna per lo sviluppo economico, attuativo dell'art 5 dell'Intesa Generale Quadro ed ai sensi della normativa di riordino della L.R.13 del 2015 (1 giugno 2017).

2. Principali attività svolte dalla Conferenza inter-istituzionale per l'integrazione territoriale prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 13

Il processo di riordino richiedeva una metodica incentrata sulla forte integrazione tra le istituzioni territoriali.

Questa esigenza, come si è già accennato, è stata evidente sin dall'avvio del percorso di attuazione della legge n. 56 ed è risultato un punto di forza sia nella fase di gestazione della proposta legislativa, sia nella fase transitoria di prima applicazione della l.r. n. 13.

Il modello integrato di concertazione e collaborazione interistituzionale rappresenta però anche un riferimento costante, come era nelle intenzioni del legislatore regionale, per l'implementazione di quelle innovazioni di sistema che sul governo territoriale la l.r. n. 13 persegue e vuole realizzare.

Perno dell'integrazione istituzionale del "nuovo modello territoriale" sono le sedi di concertazione inter-istituzionale, volte ad assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.

In questa logica, la legge n. 13 del 2015, all'articolo 10, ha previsto l'istituzione della già più volte richiamata **Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale**, composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal Sindaco metropolitano, dai Presidenti delle Province, nonché dal Presidente di ANCI regionale. A tale Conferenza è attribuito il compito, altresì, di presidiare la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.

Dalla sua costituzione, la Conferenza ha assunto le funzioni che, prima dell'approvazione della legge 13, erano svolte, sulla base dell'Accordo siglato in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, dall'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n. 56 del 2014.

La Conferenza interistituzionale si è formalmente riunita in varie occasioni, il 30.11.2015, il 04.05.2016, il 29.07.2016, il 24.11.2016 e il 27.4.2017.

Nel corso delle sedute, la Conferenza ha esaminato questioni sia di ordine contingente che di sviluppo delle strategie di lungo periodo che hanno riguardato e riguardano il sistema delle autonomie.

Un'attenzione particolare, nel dibattito svolto in Conferenza, è stata riservata a tematiche, dunque, di ordine strategico, tra le quali spiccano le discussioni che hanno riguardato l'avvio delle già ricordate convenzioni tra le province per la sperimentazione di funzioni e servizi in area vasta.

In particolare, dalla Conferenza interistituzionale del 30 novembre 2015, che ha approvato le linee programmatiche per le sperimentazioni di area vasta, hanno preso vita le già sopra ricordate convenzioni tra province, ad oggi in corso.

Al contempo, sono spesso state oggetto di attenzione da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali e della Regione le tematiche concernenti il superamento delle criticità insite nell'attuazione del riordino funzionale, sin dalla prima fase di applicazione della l.r. 13, e quelle che si sono inevitabilmente poste a seguito del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016. *In primis*, sono stati affrontati i nodi relativi al trasferimento del personale, quindi al processo di mobilità che ha riguardato i dipendenti delle province, nonché la riorganizzazione dei nuovi servizi collegata al



riaccentramento in capo alla Regione delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca, nonché delle funzioni trasitate in capo alle Agenzie (ARPAE, Agenzia di protezione civile e sicurezza territoriale e Agenzia regionale del Lavoro).

In questo contesto, in tutte le sedute della Conferenza, si sono poste al centro del dibattito le problematiche di ordine finanziario susseguenti alle misure di riduzione della spesa provinciale imposte nelle leggi di stabilità varate dallo Stato a partire, in particolare, dalla fine del 2014.

Il tema del finanziamento delle funzioni provinciali, specie dopo la conferma referendaria delle province nell'immutato assetto costituzionale, è stato oggetto di attenzione da parte della Conferenza sia in relazione all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite loro dalla legge 56, sia in relazione alle funzioni che la legislazione regionale mantiene in capo a tali enti.

In tale contesto, infatti, sono stati svolti, in via tecnica e in via politica, anche nell'ultimo anno, specifici approfondimenti nell'ambito dei quali è stato possibile individuare alcune criticità che, in attuazione della l.r. 13, sono rimaste irrisolte e rispetto alle quali la Giunta regionale si è impegnata a fornire adeguate soluzioni, tutte attualmente in corso di istruttoria.

Da ultimo, in relazione alla volontà della Regione di avviare il percorso per ottenere forme e condizioni ulteriori di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, Cost., è stato oggetto di dibattito in Conferenza il tema dell'iniziativa in questione, nell'ottica di assicurare il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali nel percorso preordinato alla sottoscrizione dell'intesa con lo Stato prevista dalla citata disposizione costituzionale.

Per un'esaustiva cognizione dei contenuti relativi al dibattito, si rinvia ai documenti relativi agli ordini del giorno della Conferenza interistituzionale.

3. L'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015. Mobilità del personale, gestione dei beni e delle risorse strumentali. Coperture e trasferimenti finanziari. Gestione transitoria e decorrenza delle funzioni

Nell'ambito delle azioni intraprese nella prima fase attuativa della legge una parte rilevantisima ha riguardato le **procedure di mobilità del personale sovranumerario** delle Province che la Regione ha interamente trasferito nel proprio organico, ovvero in quello delle Agenzie.

Al primo gennaio 2016 risultavano trasferite in capo alla Regione **circa 1200 unità di personale** proveniente dalle 9 province (v. DGR n. 1645/2015).

È stato senza dubbio centrale, nel processo di riordino, il tema della ricollocazione del personale provinciale. Tema a cui la Giunta regionale ha dato sin da subito priorità assoluta, nell'intento di mantenere inalterati i livelli occupazionali e di preservare le tante professionalità da sempre presenti in tutti i livelli dell'amministrazione di questa regione.

Agli atti che hanno accompagnato le procedure di mobilità, tali per cui **dal 1 gennaio 2016 risultavano trasferite in Regione tutte le unità di personale addette al plesso di funzioni ricollocate in capo alla Regione per effetto della legge 13** (in particolare, le funzioni amministrative in materia di *agricoltura, caccia, pesca* e quelle che afferiscono al mondo delle *autorizzazioni ambientali*), si affiancano i provvedimenti volti a dettare le necessarie disposizioni transitorie per la gestione dei procedimenti (si pensi ad esempio alle procedure di valutazione di impatto ambientale) e ad attivare le tre grandi Agenzie previste dalla legge regionale. Come si è già detto, la legge 13 ha introdotto rilevanti innovazioni anche sotto il profilo dell'organizzazione e delle modalità di esercizio di alcune funzioni amministrative di notevole impatto territoriale e connotate da forti elementi di complessità in ragione della loro articolazione su più livelli amministrativi. Il riferimento è principalmente alle

funzioni di matrice ambientale.

Al di là della qualificazione di funzione fondamentale delle funzioni di tutela ambientale operata dalla legge Delrio, il legislatore regionale nel delineare questi “modelli nuovi di esercizio unitario di funzioni amministrative”, sotto forma di agenzie, si è avvalso della previsione generale contenuta nel Titolo I circa la facoltà di costituire centri di competenza interistituzionale (art. 11) quali sedi per la realizzazione della necessaria integrazione procedimentale, utili in presenza, appunto, di una pluralità di centri amministrativi decisionali.

Pertanto, nel riordinare le funzioni di ARPA, la legge 13 ha previsto la possibilità per le province di convenzionarsi con la nuova Agenzia regionale per l'esercizio congiunto delle funzioni in materia ambientale e di energia. Nella stessa logica di integrazione ed unitarietà delle funzioni amministrative, una parte consistente dei servizi regionali, precedentemente costituiti dai Servizi tecnici di bacino, è stata oggetto di riorganizzazione tramite il trasferimento dei rispettivi dipendenti regionali, e delle connesse attività, nell'organigramma delle due Agenzie, ARPAE e Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Un'attenzione particolare va poi riservata al tema delle coperture finanziarie di cui si è fatta carico la Regione nell'accompagnare le province nel riordino organizzativo e funzionale derivante dall'entrata in vigore della legge 56, da un lato, e dalla previsione delle misure di riduzione della spesa finanziaria massicciamente contenute nella legge n. 190 del 2014.

È noto infatti che alle innovazioni introdotte dalla legge 56 si è accompagnato l'ulteriore depauperamento delle risorse provinciali. Ciò ha messo in discussione la possibilità stessa di garantire anche i servizi essenziali, collegati al *panel* di funzioni fondamentali che la stessa legge Delrio affida alle province. Non è da sottovalutare come le aspre misure di contenimento della spesa abbiano costretto le Regioni, e quindi anche l'Emilia-Romagna, ad un impegno molto più oneroso, sotto il profilo finanziario, rispetto alle previsioni. La riduzione dei tetti di spesa per il personale provinciale, a partire dalla legge n. 190, ha richiesto ingenti investimenti per l'intero sistema, ma anche per la Regione che, come detto, si è impegnata a supportare il processo di riordino delle province non solo assorbendo tutte le unità di personale in esubero, ma anche garantendo un flusso di finanziamenti stabile a favore degli enti provinciali.

La copertura finanziaria assicurata dalla Regione per sostenere il riordino è stata cospicua.

Di tali risorse, una quota è stata destinata a coprire, prevalentemente sotto forma di rimborsi a favore degli enti provinciali (da ultimo, per l'anno 2016, oltre 9 milioni di euro; v. DGR n. 2161/2016), gli oneri derivanti dall'esercizio di funzioni residue in capo a tali enti (es. le funzioni di vigilanza svolte dai corpi di polizia provinciale), nonché dalla gestione delle relative risorse strumentali. Un'altra rilevante quota è tuttora destinata alla copertura della spesa di personale provinciale riassorbito negli organici regionali.

Infine, il tema della gestione dei **beni e delle risorse strumentali** all'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione e alle Agenzie, ovvero confermate in capo alle province, riveste tuttora una questione all'attenzione delle strutture tecniche e dei competenti assessorati.

In relazione alla ricognizione di tali beni, è stato svolto, come si dirà nel paragrafo successivo, un accurato lavoro da parte delle Unità tecniche di missione, che ha dato luogo a incontri con i tecnici delle province per mettere a punto un quadro il più possibile esaustivo della situazione patrimoniale degli enti provinciali in relazione alle funzioni oggetto di riordino, nonché dei contratti di locazione e di utenza collegati ai beni utilizzati per lo svolgimento delle attività.

In ragione di queste ricognizioni, la Giunta ha adottato tre indispensabili provvedimenti:

- la DGR n. 2124 del 05/12/2016 concernente gli elenchi dei beni immobili ad uso regionale da



- assumere in locazione nell'anno 2017;
- la DGR n. 2161 del 5/12/2016 relativa alla Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le province e la città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della l.r. 13/2015;
- la DGR n. 1658 del 30/10/2017 concernente l'integrazione delibera della Giunta regionale n. 2124 del 5 dicembre 2016 relativa agli elenchi dei beni immobili ad uso regionale da assumere in locazione a seguito del riordino istituzionale l.r. n. 13/2015.

Occorre, in particolare, tenere conto di quanto stabilito dalla citata DGR n. 2161 del 5/12/2016. Il provvedimento, infatti, fissa gli indirizzi per la gestione degli immobili conseguenti al processo di trasferimento del personale.

I suddetti indirizzi sono:

- procedere ad una razionalizzazione delle sedi territoriali in modo da collocare, ove possibile, tutto il personale adibito a funzioni regionali, anche in posizione di distacco, presso sedi unificate, o quantomeno con una sistemazione il più possibile compatta ed omogenea, in particolare per gli uffici che si trovano presso i capoluoghi di provincia;
- effettuare una forte riduzione del numero degli immobili per quanto attiene alle numerose sedi minori decentrate sui territori, viste le esigenze di contenimento della spesa e di miglior funzionalità ed efficienza del sistema, anche alla luce della progressiva informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti;
- analizzare tutte le soluzioni per la scelta di quelle più economiche e razionali, con l'obiettivo di ridurre il numero delle sedi decentrate non ritenute significative e strategiche dalla Regione nell'ambito del riordino istituzionale a seguito della puntuale ricognizione tecnico-logistica sul territorio;
- differenziare la destinazione degli uffici a seconda che si tratti di sedi di proprietà degli enti territoriali, oppure in locazione da terzi.

3.1. I principali atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale n. 13 del 2015

Dopo l'adozione del primo provvedimento attuativo della l.r. n. 13 del 2015, con cui venivano costituite le **Unità tecniche di missione** per la gestione della fase transitoria del processo di riordino (DGR n. 1483 del 6/10/2015), di quello con cui è stato approvato, lo Statuto della nascente Agenzia regionale per il lavoro di cui all'art. 54 della l.r. n. 13 (DGR n. 1620 del 29/10/2015) e del provvedimento che approva gli elenchi del personale soprannumerario delle province da ricollocare presso l'organico regionale e le Agenzie (DGR n. 1645 del 29/10/2015), con le deliberazioni approvate nelle sedute del 21 (Deliberazioni nn. 2170, 2173 e 2174) e 28 dicembre 2015 (Deliberazione n. 2230), la Giunta regionale compie due passi fondamentali nel **processo di attuazione della l.r. n. 13**, entrato nel vivo proprio dal 1 gennaio 2016.

Con l'adozione di questi provvedimenti, la Regione ha inteso in particolare:

- assicurare la **continuità di esercizio delle funzioni trasferite** dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna alla Regione, in particolare quelle relative al settore dell'ambiente, difesa del suolo e sicurezza territoriale, al settore dell'agricoltura, caccia e pesca, al settore delle politiche per il lavoro (DGR 28/12/2015, n. 2230), settori maggiormente interessati dal processo di riordino in atto;
- assicurare la **continuità di esercizio delle funzioni attualmente svolte dai corpi di polizia provinciale** (si veda anche l'art. 22 della l.r. n. 22/2015);

- assicurare la **continuità anche nell'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie per garantire in concreto la continuità e la non interruzione dei servizi**, a partire dall'approvazione, per via legislativa (articolo 11, legge regionale 29 dicembre 2015, n. 25), di una norma che consente di far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e alle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, autorizzando la Giunta alle necessarie variazioni di bilancio;
- **collocare** presso la Regione e le sue Agenzie **il personale soprannumerario** delle Province e della Città metropolitana di Bologna a decorrere dal 1/1/2016 (DGR 28/12/2015, n. 2230);
- **implementare il nuovo modello organizzativo e funzionale** dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna, che è ridenominata "**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**" (DGR 21/12/2015, n. 2173).

3.1.1. Le Unità tecniche di missione

Questo ulteriore snodo dell'articolato processo attuativo della l.r. n. 13/2015 si collega ai lavori delle **UTM settoriali e della UTM trasversale**, che hanno avviato le loro attività nel mese di ottobre 2015, rassegnando alle strutture competenti, coordinate dall'Assessorato al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità, gli esiti delle ricognizioni previste dalla l.r. n. 13/2015.

Le UTM costituite sono state:

- l'UTM trasversale (determina del Direttore generale Affari istituzionali e Legislativi n. 18352/2015) che ha coordinato le UTM settoriali;
- l'UTM Agricoltura, caccia e pesca (determina del Direttore generale n. 16200/2015);
- l'UTM Ambiente e Protezione civile (determina del Direttore generale 16149/2015);
- l'UTM Lavoro, Istruzione e Formazione professionale, Formazione professionale (determina del Direttore generale 15780/2015);
- l'UTM Attività produttive, Commercio, Turismo (determina del Direttore generale n. 18051/2015).

Le ricognizioni hanno riguardato, principalmente:

- i procedimenti amministrativi in corso presso le Province e la Città metropolitana di Bologna alla data di decorrenza delle funzioni in capo alla Regione (art. 70);
- i beni e le risorse finanziarie e strumentali di cui questi enti risultano titolari in relazione alle funzioni trasferite (art. 71).

3.1.2. Le determinazioni sul personale

Un'attenzione particolare va riservata agli atti che, **in materia di personale**, hanno dato esecuzione alla sopra richiamata DEG n. 1645/2015 che approvava gli **elenchi del personale soprannumerario delle province da ricollocare presso l'organico regionale e presso le Agenzie**.

Si tratta in particolare delle determinazioni dirigenziali del Servizio Organizzazione e Sviluppo:

- n. 18561 del 23/12/2015 che assegna alle Direzioni generali regionali gli oltre 1200 collaboratori trasferiti,
- n.18562 del 23/12/2015 che dispone il trasferimento nell'organico della Giunta regionale del



personale dirigenziale delle Province e della Città metropolitana coinvolto nelle procedure di riordino funzionale di cui alla L.r.13/2015,

- n.18870 del 30/12/2015 che dispone l'assegnazione in distacco funzionale del personale trasferito ai sensi della L.r. 13/2015 alle Province e alla Città metropolitana di Bologna per lo svolgimento delle funzioni regionali assegnate a tali amministrazioni;
- n.163 del 12/1/2016, n. 1715 del 9/2/2016, n. 3102 del 29/2/2016 e la n. 5750 del 12/04/2016 che integrano e modificano le precedenti disposizioni relative a distacchi e trasferimenti;
- n.16793 del 27/10/2016 che dispone la "Proroga delle assegnazioni in distacco di personale regionale trasferito ai sensi della L.r. 13/2015 alle Amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Bologna" fino al 31/1/2017.

3.1.3. Il tema delle funzioni di vigilanza esercitate dai corpi di polizia provinciale

Un tema molto dibattuto in questi 2 anni di attuazione della legge regionale 13 ha riguardato il tema delle funzioni esercitate dai "corpi di polizia provinciale".

La l.r. n. 13, anche per scongiurare il rischio di smembramento del corpo di polizia provinciale, avallandone il transito automatico negli organici della polizia municipale (come si sarebbe determinato per effetto del decreto-legge n. 78 del 2015), ha optato:

- a) per la permanenza delle funzioni di vigilanza e controllo venatorio e della pesca in capo alle Province (art. 40, l.r. n. 13), dove – già per effetto della legge n. 56 del 2014 – restano altresì incardinate le funzioni di vigilanza sulla viabilità provinciale (art. 1, comma 85,), esercitate dai corpi di polizia provinciale;
- b) per l'esclusione dagli elenchi del personale provinciale soprannumerario (che veniva ricollocato presso gli organici regionali) "*coloro che svolgono compiti di polizia provinciale*" (art. 67).

Con la DGR n. 1645/2015, contenente gli elenchi del personale provinciale oggetto di trasferimento nell'organico regionale sulla base delle funzioni riordinate, riallocate e/o confermate, dalla legge regionale n. 13, la Giunta regionale ha previsto, in materia di polizia provinciale, la possibilità di avvalersi del relativo personale per lo svolgimento di funzioni di vigilanza correlate alle funzioni riallocate dalla legge regionale n. 13, previa stipula di una convenzione con gli enti interessati e con oneri a carico della Regione.

Successivamente, dando copertura legislativa a quanto già previsto nella richiamata DGR n. 1645/2015, la Regione Emilia-Romagna ha adottato una norma che va nella direzione auspicata in sede di Conferenza delle Regioni circa la necessità di individuare soluzioni che tengano il più possibile connesse le funzioni ed il personale interessato all'esercizio delle stesse, col precipuo intento di non disperdere il patrimonio di competenze acquisite.

Tale soluzione è stata individuata nell'articolo 22 della l.r. n. 22/2015.

In attuazione dell'art. 22 della l.r. n. 22 del 2015 (di cui all'elenco contenuto nel successivo paragrafo riferito alle norme di legge modificative e integrative della l.r. n. 13), la Regione ha adottato una specifica disposizione all'interno della Convenzione fra la Regione Emilia Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna di cui alla già ricordata DGR n. 2161/2016, scegliendo la strada del finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna per

l'esercizio delle funzioni di vigilanza che l'art. 40 della l.r. n. 13 ha mantenuto in capo a questi ultimi enti, considerandole "accessorie" rispetto a quelle esercitate dalla Regione stessa negli stessi settori;

3.1.4. Gli ulteriori provvedimenti amministrativi generali adottati in attuazione della legge regionale n. 13

Ad integrazione dei provvedimenti già sopra riportati, tra i **principali atti amministrativi adottati**, nel periodo intercorrente tra il 2015 e il 2017, in attuazione della l.r. n. 13 vi sono:

- DGR n. 2065 del 14/12/2015

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE E DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO (ART.80 L.R. N.13/2015).

- DGR n. 2186 del 21/12/2015

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E AIPO PER IL DISTACCO DI PERSONALE SULLE FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELLA LR 13/2015

- DGR n. 2282 del 28/12/2015

ART. 33 LR 13/2015. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI TRA REGIONE E AIPO IN MATERIA DI DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

- DGR n. 15 del 11/01/2016

COMODATO D'USO GRATUITO TRA PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA E REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI E DEI NATANTI STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TRASFERITE DALLA L.R. 13/2015 NELLE MORE DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ DI TALI BENI.

- DGR n. 14 dell'11/1/2016

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO AL RIORDINO E APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO DI ARPAE.

- DGR n. 48 del 25/01/2016

APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DI ALCUNE DIREZIONI GENERALI E NELL'AMBITO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEL PROCESSO DI RIORDINO FUNZIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 13/2015.

- DGR n. 79 del 29/01/2016

NOMINA DEL DIRETTORE PER L'AGENZIA PER IL LAVORO

- DGR n. 101 del 01/02/2016



FORME DI RACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO E DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI - ATTUAZIONE ART. 20 DELLA L.R. N. 13/2015

- DGR n. 327 del 14/03/2016

ATTRIBUZIONE E CONCESSIONE AD AIPO, PER L'ANNO 2016, DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA IN ATTUAZIONE DELL'ART.34 COMMA 5 DELLA L.R. 13/2015.

- DGR n. n. 398 del 22/3/201

TRASFERIMENTO DEI COLLABORATORI PROVENIENTI DALLE UNIONI MONTANE IMPEGNATO SU FUNZIONI RELATIVE ALL'AGRICOLTURA (e successiva determinazione dirigenziale n° 4897 del 30/03/2016 che dispone il trasferimento di tale personale nell'organico della Giunta regionale);

- DGR n. 453 del 29/03/2016

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ARPAE PER IL DISTACCO DI PERSONALE SULLE FUNZIONI ASSEGNATE AI SENSI DELLA LR 13/2015. PROROGA TERMINE CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED AIPO

- DGR n. 621 del 28/04/2016

NUOVA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E AIPO PER IL DISTACCO DI PERSONALE SULLE FUNZIONI DELEGATE DALLA LR 13/2015

- DGR n. 712 del 16/05/2016

DIRETTIVA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 19, COMMA 5, DELLA L.R. N. 13/2015 MEDIANTE L'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - PRIME DISPOSIZIONI RELATIVE A INTERVENTI GIA' IN CORSO O PROGRAMMATI ALLA DATA DEL 1/5/2016

- DGR n. 688 del 16/05/2016

DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 3, LETT. C) DELLA L.R. N. 13/2015 IN MERITO AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA.

- DGR n. 801 del 30/05/2016

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2016 ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE. L.R.13/2015.

- DGR n. 787 del 30/05/2016

APPROVAZIONE SCHEMA DI "ACCORDO ATTUATIVO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LO SVILUPPO ECONOMICO" IN ATTUAZIONE DELL'ART 5 DELL'INTESA GENERALE QUADRO ED AI SENSI DELLA NORMATIVA DI RIORDINO DELLA L.R.13/2015.

- DGR n. 959 del 21/06/2016

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ARPAE PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE 2017-2030 E DEL PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE 2017-2019 (L.R. N. 44/1995, L.R. N. 26/2004, L.R. N. 13/2015), ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE.

- DGR n. 1121 del 18/07/2016

TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELLE RISORSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DI PIENA, COME PREVISTO DALL'ART. 19, COMMA 5, DELLA L.R. N. 13/2015 PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO PROGRAMMATICO.

- DGR n. 1166 del 25/07/2016

SUBENTRO DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE RISERVE NATURALI E DEI PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI PROTETTI. ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE AGLI ENTI COMPETENTI. L.R. N. 13 DEL 30 LUGLIO 2015, ART. 18.

- DGR n. 1197 del 25/07/2016

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA CITTA' DI METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO.

- DGR n. 1204 del 25/7/2016

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO UTILI ALL'AVVIO DELL'AGENZIA

- DGR n. 1237 del 01/08/2016

DISPOSIZIONI PER A RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DI DEMANIO IDRICO IN ATTUAZIONE DELLA L.R.13/2015

- DGR n. 1639 del 17/10/2016

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO.

- DGR n. 1795 del 31/10/2016 (che sostituisce la sopra richiamata DGR n. 2170/2015)

APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS, VIA, AIA ED AUA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.13 DEL 2005. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DGR N. 2170/2015.





- DGR n. 1927 del 21/11/2016

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO.

- DGR n. 2124 del 05/12/2016

ELENCHI DEI BENI IMMOBILI AD USO REGIONALE DA ASSUMERE IN LOCAZIONE NELL'ANNO 2017

- DGR n. 2161 del 5/12/2016

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R. 13/2015

- DGR n. 2363 del 21/12/2016

PRIME DIRETTIVE PER IL COORDINAMENTO DELLE AGENZIE REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 19 DELLA L.R. N. 13/2015, PER L'ESERCIZIO UNITARIO E COERENTE DELLE FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 11, DELLA MEDESIMA LEGGE.

- DGR n. 2394 del 28/12/2016

APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

- DGR n. 2397 del 28/12/2016

PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E PROVINCE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

- DGR n. 10 dell'11/1/2017

DEFINIZIONE LIMITE DI SPESA DI PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

- DGR n. 50 del 23/1/2017

APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI AGROALIMENTARE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELL'INTESA GENERALE QUADRO, STIPULATA AI SENSI DELLA L.R. N. 13/2015

- DGR n. 407 del 05/04/2017

DIRETTIVA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALL'ART.19, COMMA 5, DELLA L.R. N. 13/2015 MEDIANTE L'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - DISPOSIZIONI RELATIVE A INTERVENTI INERENTI LA GESTIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO, LUNGO L'IDROVIA FERRARESE

- DGR n. 1039 del 17/07/2017

RINNOVO DELLE CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL' ART. 15, COMMA 9, DELLA L.R. N. 13/2015 PER L'ESERCIZIO MEDIANTE ARPAE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA AMBIENTALE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E ALLE PROVINCE DALL'ART. 1, COMMA 85, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 56/2014.

- DGR n. 1658 del 30/10/2017

INTEGRAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2124 DEL 5 DICEMBRE 2016 RELATIVA AD ELENCHI DEI BENI IMMOBILI AD USO REGIONALE DA ASSUMERE IN LOCAZIONE A SEGUITO DEL RIOR-DINO ISTITUZIONALE L.R. N. 13/2015.

- DGR n. 1540 del 16/10/2017

INDICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. N. 13/2015.

3.2. I provvedimenti legislativi adottati in attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 dalla sua entrata in vigore

Le disposizioni intervenute a partire dall'entrata in vigore della l.r. n. 13 si possono distinguere in due macro categorie: da una parte interventi di manutenzione, ovvero di mera modifica alla legge, dall'altra interventi legislativi di attuazione della legge medesima.

Alla prima categoria sono riconducibili le disposizioni contenute:

- nell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 25, in materia di trasferimenti di funzione. La disposizione stabilisce che, al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della l.r. n. 13 del 2015, per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione";
- nell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016) che in materia di procedimenti amministrativi, aggiunge un comma 3-bis all'art. 69 della l.r. n. 13/2015 ai sensi del quale La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie;
- nell'articolo 22 della medesima legge regionale n. 22 del 2015, ai sensi del quale, da un lato, il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge n. 56/2014 (in particolare la vigilanza sulle strade e la vigilanza ambientale) e dalla l.r. n. 13 del 2015 (in particolare la vigilanza, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi in materia di protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, nonché le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, ex art. 40, comma 1, secondo periodo); dall'altro, sulla base di apposite convenzioni con le Province e la Città metropolitana di Bologna, la Regione, e le sue Agenzie, possono avvalersi del medesimo personale per le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale nelle materie affidate alla Regione ai sensi della l.r. 13, tra le quali vanno annoverate, principalmente, quelle di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 40 ("funzioni di

programmazione e pianificazione, [...] amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne");

- nell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2016 n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), il quale modifica l'articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015 aggiungendovi il comma 3-ter sulla disciplina della conclusione dei procedimenti in materia di agricoltura da parte degli enti subentrati alle Comunità montane e per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine, una quota del personale regionale può essere utilizzata da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione;
- nell'art. 28 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016) di modifica dell'articolo 17 della l.r. n. 13 del 2015. La nuova disposizione, sostituendo il comma 2, prevede che, mediante la sezione in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), siano inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, e salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme statali in materia. Sostituendo il comma 4 dell'art. 17 della l.r. 13, inoltre, si prevede che la Regione eserciti le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, in materia ambientale e di energia, e che, nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa sia rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte di ARPAE;
- Nell'art. 9 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13, che aggiunge la lett. d)-bis al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 13, prevedendo che ARPAE svolga le funzioni relative alla gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla l.r. n. 27 del 2009, secondo le direttive della Giunta regionale. Inoltre, inserendo il successivo comma 3-bis, sono precisate quali sono le attività di informazione ed educazione alla sostenibilità svolte da ARPAE.
- Nell'art. 25 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017) che modifica l'art. 17 della l.r. n. 13 prevedendo che ARPAE, tramite apposita sezione, eserciti le funzioni amministrative in materia di energia ed in particolare quelle relative a:
 - a) Le autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
 - b) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.

Inoltre, viene sostituito il comma 4 dell'art. 17 della l.r. n. 13, prevedendo che la Regione eserciti le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge e, nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA), che l'intesa venga rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte di ARPAE. Si precisa che tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.

Alla seconda categoria sono riconducibili

- la legge regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13",

La legge regionale n. 1/2016 apporta modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria iniziato con l'approvazione della l.r. n. 13 e volto ad accentrare a livello regionale l'esercizio di tali funzioni. Le modifiche di cui alla citata legge 13 assegnano infatti alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, escludendo le attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna.

- la legge regionale 02 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici".

L'articolo 64 della l.r. n. 13, rubricato "Organizzazione del servizio farmaceutico", è dedicato al nuovo assetto delle funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. La disposizione ha stabilito che le funzioni in materia, svolte in precedenza prevalentemente dalle province, venissero ripartite tra la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie. In particolare, in coerenza con l'attribuzione da parte del legislatore nazionale della funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in capo al Comune, il legislatore regionale ha disegnato un sistema che prevede in capo ai Comuni l'esercizio di tutte le competenze strettamente connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, riservando alla Regione, che si avvale delle Aziende Sanitarie, le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l'approvazione biennale delle piante organiche e i conseguenti concorsi per l'assegnazione delle sedi. L'articolo in oggetto, inoltre, rimandava ad una successiva legge regionale la disciplina del procedimento di formazione e revisione della pianta organica. L'art. 88 della l.r. 13 abroga, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione del servizio farmaceutico, gli articoli 185 e 186 della legge regionale n. 3 del 1999, riguardanti le funzioni provinciali in materia di servizi farmaceutici.

La legge regionale n. 2/2016, dunque, in attuazione del citato articolo 64 della l.r. n. 13 del 2015, disciplina l'organizzazione del servizio farmaceutico, tenendo conto delle competenze in materia attribuite a Regione, Comuni e Aziende USL.

- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 recante "Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)".

La l.r. n. 4/2016 riforma la disciplina concernente l'organizzazione turistica regionale, nel rispetto delle norme recate dalla l.r. n. 13. L'art. 12, in particolare, introduce nell'ordinamento regionale le Destinazioni Turistiche di interesse regionale e al comma 1 prevede che la Regione istituisca, su proposta della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 13. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge;

- la **legge regionale 15 luglio 2016, n. 11** (Modifiche legislative in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni, e abitative conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale) attua l'art. 65 della l.r. n. 13/2015, norma che reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di politiche sociali, per le giovani generazioni e abitative, volte al completamento del processo di riordino e all'armonizzazione della normativa regionale in dette materie;
- la **legge regionale 30 settembre 2016, n. 17** (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale"). La legge 17 reca una riforma della legislazione regionale vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi coerente con quanto stabilito dalla l.r. n. 13 del 2015, ed in particolare con l'art. 38 concernente le funzioni già esercitate dalle Province in materia, transitate in capo alla Regione per effetto della stessa l.r. 13;
- la **legge regionale 25 novembre 2016, n. 21** (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016), il cui articolo 3, al comma 1, dà attuazione all'articolo_40 della l.r. 13 del 2015, prevedendo il concorso della Regione alle spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di attività venatoria di cui all'articolo 40 della l.r. n. 13, in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 40, comma 1, sulla base di convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province. A tal fine, la Regione è autorizzata a trasferire alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, sulla base di convenzioni, le risorse necessarie per far fronte alle spese di funzionamento connesse alla permanenza di personale regionale nelle sedi provinciali, nelle more del subentro della Regione nei contratti e negli oneri relativi a beni, servizi e forniture, ovvero per far fronte alle spese di funzionamento sostenute da tali Enti per il personale regionale distaccato. Qualora funzioni regionali già svolte in forza di delega o convenzione dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province siano state, nel corso dell'anno 2016, svolte dalle Unioni di Comuni, il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese di funzionamento è assegnato direttamente alle Unioni medesime. Per far fronte agli oneri derivanti dalle predette previsioni, al bilancio di previsione 2016-2018 sono apportate le conseguenti variazioni compensative di competenza e di cassa;
- alcune disposizioni della **legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25** (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017). In particolare si tratta:
 - dell'Art. 13, il quale reca ulteriori disposizioni per l'attuazione del Titolo II, Capo I, della l.r. n. 13 del 2015, con particolare riferimento alle **funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile in attuazione** – nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile– dell'articolo art. 19 comma 5, della l.r. 13, il quale stabilisce che, mediante la predetta Agenzia, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia

- rilascia, inoltre, i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).
- dell'Art. 14, il quale reca disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la l.r. n. 13 del 2015;
 - dell'Art. 23, il quale modifica l'articolo 45 della l.r. n. 13 del 2015 relativo alle funzioni della Regione in materia di attività produttive, commercio e turismo aggiungendo un comma 3 bis relativo alle funzioni della Città metropolitana (funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale);
 - dell'Art. 24 il quale reca modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 relativo alle funzioni delle Province in materia di commercio e turismo;
 - dell'Art. 25, il quale reca modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 sulle aree vaste a finalità turistica di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015: Vengono aggiunti 2 nuovi commi all'articolo 12 ai sensi dei quali una Provincia contermina alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti;
- la legge regionale 06 marzo 2017, n. 2 recante "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), che reca la modifica alla legislazione di settore in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. n. 13;
 - la legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017) che dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 in materia di energia per adeguare la normativa di settore a quanto disposto dalla l.r. n. 13 del 2015, prevedendo, in particolare, che le funzioni amministrative dell'Agenzia per l'energia siano svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'ARPAE;
 - la legge regionale 01 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019), in particolare l'art. 16, rubricato "Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività". Tale disposizione mira a trasferire direttamente all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni mobili e i beni mobili registrati di proprietà delle Province utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) della l.r. n. 13;
 - la legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 - abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012, n. 2 del 2017 e n. 4 del 2017) che all'articolo 3 detta alcune disposizioni di modifica alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017 in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne per adeguare la disciplina di settore a quanto stabilito dalla l.r. n. 13 del 2015.



Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
Simonetta Saliera
SEDE

Oggetto: Trasmissione della relazione sulla clausola valutativa della L.R. n. 13 del 2015

Si trasmette in allegato la relazione amministrativa intermedia sulla clausola valutativa della L.R. 30 Luglio 2015 n. 13 recante: *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*

Cordiali saluti

Emma Petitti

